

Società di capitali - Amministratori - Nomina, revoca, rinunzia, sostituzione - Società a responsabilità limitata - Amministratori - Revoca cautelare - Revoca giudiziaria per giusta causa - Legittimazione del singolo socio - Diritto di controllo del socio - Applicazione della disciplina delle società di persone.

Fatto

Il giudice designato, sciogliendo la formulata riserva;
premesso che va dato seguito al più persuasivo indirizzo a termini del quale il provvedimento cautelare ex art. 2476 ce. non necessariamente postula una contestualità con la proposizione dell'azione di merito; sicché non è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata, con riguardo a simile profilo, dalla resistente;
che, nondimeno, il ricorso non appare meritevole per le seguenti ragioni;
seppure letteralmente inserita in contesto riferibile alla sola azione sociale di responsabilità, la misura ex art. 2476, 3° co., c.c. non può essere considerata in modo avulso da un'interpretazione logico-sistematica, tale da rendere concreta rispondenza alla individuata ratio di garantire la superfluità, per la s.r.l., di un controllo giudiziario a tipo di quello ex art. 2409 c.c.;
in questa prospettiva appare condivisibile il rilievo secondo cui, ancorché a dispetto della connotazione letterale, la disposizione consente al **socio di esercitare (alternativamente o cumulativamente** rispetto all'azione sociale di responsabilità) altresì l'azione di revoca degli amministratori per giusta causa, **simmetricamente a quanto stabilito in tema di società di persone;**
e anzi, la meritevolezza di una simile estensiva interpretazione dell'art. 2476, 3° co., c.c. sembra oggi imposta nell'ambito di una lettura adeguatrice della norma, intesa al superamento di possibili censure di costituzionalità (cfr. per spunti C. cost. 2005/481);
donde, la misura cautelare della revoca può essere chiesta strumentalmente a (e in chiave anticipatoria degli effetti di) una sentenza di revoca per gravi irregolarità;
ciò nondimeno, è a dire che non in questa logica s'è mosso il ricorrente, il quale, invece, adeguandosi alla riduttiva interpretazione offerta da una parte della giurisprudenza, ha indicato la futura promuovenda azione come avente ad oggetto il solo risarcimento dei danni subiti dalla società a causa delle asserite irregolarità amministrative;
consegue chela valutazione del *jumus*, ai fini del positivo riscontro della domanda cautelare, va parametrata al merito dell'azione sociale di responsabilità: id est, non al solo fatto dell'eventuale sussistenza di irregolarità, sebbene alla sussistenza di un danno-conseguenza per la società, suscettibile di reintegrazione in numerario;
nulla, a quest'ultimo riguardo, risulta tuttavia minimamente dedotto, al fine di appurare quale sia il danno del quale verrà chiesto il risarcimento;
derida che non può apprezzarsi in *fumus* dell'azione sociale preannunciata nel merito;
tanto è sufficiente per disattendere il ricorso;
stimasi equo compensare le spese del procedimento;

P.Q.M.

rigetta il ricorso; compensa le spese.

Lucca. 12.9.2007

Il giudice